



Banca Cesare Ponti
Gruppo Bancari Carige

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CS2

1/3

Condizioni valide da 01/06/2007

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 - facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v. - Riserve € 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

DEPOSITI CHIUSI

CARATTERISTICHE

Il deposito è il contratto col quale una parte riceve dall'altra una cosa mobile con l'obbligo di custodirla e di restituirla in natura. Oggetto del deposito a custodia chiuso può essere un plico, un involto, una valigia, un baule, una cassetta, ecc., purché chiuso e confezionato in modo da non poter dar luogo, al momento della sua restituzione, a contestazioni in merito alla sua integrità esteriore.

RISCHI

- Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese del servizio) se contrattualmente previsto;
- La Banca risponde verso il cliente per l'idoneità e la custodia dei locali e per l'integrità del deposito, salvo il caso fortuito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

DEPOSITI CHIUSI

Imposta di bollo sul contratto: Euro 14,62, applicabile nel caso in cui il servizio non sia regolato tramite conto corrente.

Diritti di custodia semestrali:

- **Sul volume:** Euro 1,03 per dm³ con arrotondamento per eccesso delle frazioni, minimo euro 36,15. L'ammontare dell'IVA è pari a 16,667% dell'importo totale.
- **Sul valore:** 4‰ sul valore dichiarato, minimo dichiarabile euro 51,65, massimo dichiarabile euro 51.645,69.

Diritto fisso di ricevimento: Euro 3,62 percepiti all'atto dell'accensione del deposito. In caso di rinnovo il diritto non è più dovuto.

Si rimanda al foglio informativo CC1 per le spese di movimentazione conto ove i diritti vengano addebitati in conto corrente.

CLAUSOLE CONTRATTUALI

NORME GENERALI Il deposito non deve contenere cose pericolose o che comunque possono recare danno, pregiudizio o disturbo.

La Banca ha la facoltà di non accettare un deposito.

Il depositante, all'atto della costituzione del rapporto deve dichiarare il valore in euro che attribuisce alle cose depositate. La Banca rilascia al depositante un documento di deposito con l'indicazione del valore dichiarato; detto documento non è trasferibile né cedibile ad altri.

SOGGETTI AUTORIZZATI Il depositante è tenuto a depositare la propria firma e quelle delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

Le persone autorizzate a rappresentare i cointestatari devono essere nominate per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere fatta anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti.

Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata e non siano comunque trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche o rinunce siano state depositate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. Ove il deposito sia intestato a più persone, può essere stabilito che ciascuna di esse abbia la facoltà di ritirarlo, e ciò con piena liberazione della Banca. Tuttavia, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per il ritiro del deposito quando da uno di essi sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Comptoir

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CS2

2/3

Condizioni valide da 01/06/2007

ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano comunque trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa.

In caso di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari con facoltà disgiunta di ritiro, tanto il legale rappresentante dell'incapace quanto ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di ritirare separatamente il deposito.

In caso di morte dell'intestatario o di uno degli intestatari, la banca che ne abbia ricevuto comunicazione non consentirà il ritiro del deposito se non con l'accordo di tutti gli aventi diritto o secondo le modalità stabilite dall'Autorità giudiziaria con provvedimento definitivo, fatta salva in ogni caso l'osservanza delle norme tributarie che regolano la successione.

CUSTODIA DEL DEPOSITO La Banca assume la semplice custodia della cosa depositata; essa risponde soltanto dell'integrità esteriore del deposito senza alcun riguardo al contenuto anche se lo conoscesse, e alla sua buona conservazione

La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al cliente.

CANONE Il canone è corrisposto per il periodo di durata del contratto indicato sul frontespizio dell'accordo. Se entro detto periodo il deposito non è ritirato, è dovuto per un periodo successivo della medesima durata e così via.

RITIRO DEL DEPOSITO Il depositante che intende ritirare la cosa depositata deve dare preavviso di almeno un giorno; in caso di mancato ritiro il preavviso deve essere rinnovato. E' facoltà della Banca di riconsegnare il deposito anche senza preavviso

CUSTODIA DEL DEPOSITO La Banca assume la semplice custodia della cosa depositata; essa risponde soltanto dell'integrità esteriore del deposito senza alcun riguardo al contenuto anche se lo conoscesse, e alla sua buona conservazione

La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al cliente.

CANONE Il canone è corrisposto per il periodo di durata del contratto indicato sul frontespizio dell'accordo. Se entro detto periodo il deposito non è ritirato, è dovuto per un periodo successivo della medesima durata e così via.

RITIRO DEL DEPOSITO Il depositante che intende ritirare la cosa depositata deve dare preavviso di almeno un giorno; in caso di mancato ritiro il preavviso deve essere rinnovato. E' facoltà della Banca di riconsegnare il deposito anche senza preavviso

RECESSO DAL CONTRATTO La Banca può disdire in qualunque momento il contratto per giusta causa, con preavviso di almeno 15 giorni da darsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in questo caso è restituita all'utente la parte del canone da lui versato.

MODIFICHE ALLE NORME CONTRATTUALI E ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni (economiche e normative) del rapporto nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118, del D.Lvo. n. 385/1993, effettuando comunicazione al Cliente delle variazioni suddette nei modi e nei termini di preavviso previsti e fermo restando che, entro i termini previsti, il Cliente ha diritto di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Con riferimento alle pattuizioni non economiche, in caso di comprovate esigenze di urgenza (motivi di sicurezza, adeguamento a disposizioni legislative, ecc.), la Banca potrà procedere alla modifica senza rispettare il predetto termine di preavviso, fermo restando l'obbligo di tempestiva comunicazione al Cliente, che avrà comunque diritto di recedere dal rapporto nei termini fissati dal citato Decreto.

FORO COMPETENTE Qualora il Cliente non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 – bis C.C., per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente e la Banca in dipendenza dei rapporti fra gli stessi in essere, il foro competente è esclusivamente quello in cui ha sede legale la Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 114, 00187, Roma**.

Il ricorso all'Ombudsman Giuri Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giuri Bancario sono quelle di valore fino a **€ 50.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Cometa

**FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA
AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI**

CS2

3/3

Condizioni valide da 01/06/2007

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai *bonifici transfrontalieri* in questo caso però l'Ufficio **reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'**Ombudsman** Giuri Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

CANONE ANNUO è il corrispettivo, comprensivo delle spese, che il cliente versa alla Banca per l'utilizzo del servizio di deposito, o di custodia pellicce. Viene di regola addebitato sul conto corrente.